



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 131 del 28/10/2010 -
Determinazione nr. 2561 del 28/10/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Cordenons – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dalla rete separata per acque meteoriche a servizio del bacino di Bellasio.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cordenons con nota del 09.08.10, pervenuta in data 11.08.10 e assunta al prot. n. 64606 del 12.08.10 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l'istanza per la variazione dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 418 del 17.02.10, in quanto titolare unicamente per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da rete fognaria separata, essendo il gestore del servizio idrico integrato titolare degli altri scarichi di cui alla citata autorizzazione (Det. Dir. n. 418/10);
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 12.10.10 assunte al prot. n. 77763 del 14.10.10 e di data 27.10.10 anticipate tramite fax nella medesima data;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento acque reflue urbane di data 11.10.10;
- estratto della planimetria scala 1:5000 con configurazione rete fognaria del comune di data luglio 2005;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 20.01.10 a firma del Capo Settore Ambiente del Comune:

- planimetria scala 1:5000 con configurazione rete fognaria del comune di data luglio 2005;
- planimetria rete fognaria sc. 1:10.000 di data aprile 2004 a firma anche dei progettisti;
- schema idraulico della rete fognaria scala 1:5.000;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni e alla precedente autorizzazione che:

1. le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo separato che convoglia acque meteoriche di dilavamento dal bacino di Bellasio;
2. l'istanza di autorizzazione è riferita ai due scarichi in fiume Noncello, individuati nell'estratto della

planimetria generale scala 1:5.000 con le sigle CAP 7 e CAP 8, provenienti dalla “rete separata acque meteoriche” di cui al punto 1;

DATO ATTO che in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Sindaco pro-tempore ha dichiarato che *“lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato con determinazione n. 418 del 17.02.10; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione”*;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 68753 del 06.09.10, è stato comunicato l'avvio del procedimento, ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale;

DATO ATTO dei pareri espressi da dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 09.09.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate al punto 2 del dispositivo, riguardanti fra l'altro l'accessibilità degli scarichi e la manutenzione delle apparecchiature;

RILEVATO che l'art. 113 del D.Lgs. 152/06 conferisce alla Regione la competenza a disciplinare gli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Friuli Venezia Giulia non è intervenuta a regolare detta materia per quanto riguarda la tipologia di scarico di cui trattasi;

RILEVATO altresì che in base al comma 2 dell'art. 113 non sono operanti prescrizioni o vincoli derivanti dalla normativa regionale;

RITENUTO che nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento convogliate in rete separata operi l'obbligo dell'autorizzazione preventiva ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, essendo riconoscibile uno scarico ai sensi dell'art. 2, lettera ff);

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 VCY548 di data 29.09.10 che andranno introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – “Autorizzazioni”
- € 100,00 al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria

pratiche”;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia, in quanto l'istruttoria per singolo punto di scarico era stata fatta in occasione del rinnovo autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 418 del 17.02.10 pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, il Comune di Cordenons, è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dalla rete fognaria separata di acque meteoriche a servizio del bacino di Bellasio, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le caditoie devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione di materiali grossolani e di eventuali fanghi che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - b) gli scarichi devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

4. Qualora il sistema di collettamento dovesse essere soggetto a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
5. La presente autorizzazione è valida fino al 02.02.2014. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
6. La presente autorizzazione sostituisce, per quanto riguarda la sola parte relativa agli scarichi dalla rete separata di acque meteoriche di dilavamento, la Determinazione. Dirigenziale n. 418 del 17.02.10.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
12. Il presente atto verrà trasmesso al Comune di Cordenons quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamete al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 28/10/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni